

**DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019**

**167/2019/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DAL SIG. FEDERICO MACCARONE NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON  
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 91454345**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1063<sup>a</sup> riunione del 7 maggio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 3 luglio 2018 (prot. Autorità 20492 del 4 luglio 2018), il sig. Federico Maccarone (di seguito: reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 6,48 kW, relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 91454345;
2. con nota del 24 luglio 2018 (prot. 22145), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 29 agosto 2018 (prot. Autorità 24645 del 3 settembre 2018), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 12 settembre 2018 (prot. 25424), l'Autorità ha richiesto alle parti alcune informazioni e la trasmissione di documentazione aggiuntiva;
5. in data 21 settembre 2018 (prot. Autorità 26453 del 24 settembre 2018), il reclamante ha risposto alla richiesta, mentre il gestore, in data 18 ottobre 2018, ha dato riscontro alla citata richiesta, con due separate note (rispettivamente prott. Autorità 29680 e 29681 del 18 ottobre 2018), di cui una inviata unicamente all'Autorità, poiché contenente informazioni riservate riguardanti soggetti terzi;
6. in data 26 marzo 2018, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

**QUADRO NORMATIVO:**

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l'articolo 9, comma 6, secondo cui, entro 30 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre, il medesimo articolo 9, comma 6, prevede che il responsabile della pratica di connessione indicato dal gestore di rete è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*;
  - b) l'articolo 10, comma 4, in virtù del quale, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
  - c) l'articolo 14, comma 3, secondo cui qualora il gestore di rete non rispetti le tempistiche per l'avvio dell'*iter* autorizzativo, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente

un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- d) l'articolo 40, comma 5 secondo cui gli indennizzi automatici, previsti dal TICA, sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. Il medesimo articolo prevede che in caso di mancata corresponsione degli indennizzi automatici da parte del gestore di rete entro la predetta tempistica, gli indennizzi automatici da erogare sono aumentati:
- di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla prestazione oggetto di ritardo, qualora il ritardo nell'erogazione dei medesimi indennizzi automatici sia superiore a 30 giorni solari e fino a 90 giorni solari;
  - di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla prestazione oggetto di ritardo, qualora il ritardo nell'erogazione dei medesimi indennizzi automatici sia superiore a 90 giorni solari.

#### **QUADRO FATTUALE:**

8. In data 24 agosto 2015, a seguito della richiesta di connessione avanzata in data 28 luglio 2015, relativa a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,48 kW, da realizzare in Contrada Cozzo Montagna nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo di connessione identificato con il codice di rintracciabilità 91454345. In particolare, il suddetto preventivo prevedeva una Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) con un tratto di rete elettrica in bassa tensione di circa 1,2 km come di seguito descritto:
  - 1,1 km consistente nel potenziamento della rete esistente mediante sostituzione di 9 sostegni e la posa di un nuovo cavo;
  - 0,1 km consistente nella realizzazione di un nuovo cavo e l'installazione di un nuovo sostegno;
9. in data 27 settembre 2015, il reclamante ha accettato il preventivo, richiedendo al gestore di curare l'*iter* autorizzativo relativo alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, ivi compreso l'ottenimento delle servitù di elettrodotto e di ogni altro provvedimento amministrativo necessario per la realizzazione delle opere di rete per la connessione;
10. in data 17 febbraio 2016, il reclamante ha diffidato il gestore a provvedere alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
11. in data 16 marzo 2016, il gestore ha avviato l'*iter* autorizzativo trasmettendo alla Regione Sicilia la relativa istanza. L'avvio dell'*iter* autorizzativo, come anche evidenziato dallo stesso gestore nella propria memoria difensiva del 29 agosto 2018, è avvenuto con 78 giorni lavorativi di ritardo, per i quali, in data 3 giugno 2016, il gestore ha corrisposto i relativi indennizzi automatici maggiorati previsti dal TICA, per un importo complessivo pari a euro 2.340 (corrispondente alla somma di euro 1.560 per l'indennizzo ed euro 780 per la maggiorazione);
12. il gestore ha richiesto, in data 27 aprile 2016, al Comune di Piana degli Albanesi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e nell'Albo Pretorio del

- suddetto Comune, dell'avviso riguardante l'istanza di autorizzazione presentata dal medesimo gestore in data 16 marzo 2016 alla Regione Sicilia al fine di consentire ai soggetti privati interessati di esprimere le proprie osservazioni in relazione al progetto autorizzando; non ricevendo copia di relata, il gestore ha provveduto ha sollecitarla nelle date del 26 ottobre 2016 e del 25 novembre 2016;
13. in data 19 maggio 2016, il gestore ha comunicato al reclamante l'avvio dell'*iter* autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione;
  14. in data 28 marzo 2017 e fino alla data del 27 aprile 2017, il Comune di Piana degli Albanesi ha provveduto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'avviso riguardante l'istanza di autorizzazione presentata dal gestore;
  15. in data 2 maggio 2017, il Comune di Piana degli Albanesi ha trasmesso al gestore sia l'evidenza della pubblicazione, nell'Albo Pretorio del medesimo Comune, dell'avviso riguardante l'istanza di autorizzazione, presentata dal medesimo gestore alla Regione Sicilia, sia la relata di pubblicazione del predetto avviso;
  16. in data 12 maggio 2017, il reclamante ha nuovamente diffidato il gestore a provvedere alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
  17. contestualmente all'effettuazione dei solleciti nei confronti degli Enti coinvolti nell'*iter* autorizzativo, il gestore ha provveduto a contattare i proprietari delle particelle catastali interessate dall'attraversamento delle linee elettriche di distribuzione, al fine di acquisire i consensi per la costituzione delle servitù di elettrodotto ed evitare l'avvio – dopo il rilascio del titolo autorizzativo - dei procedimenti di asservimento coattivo delle aree. Solo 6 dei 15 soggetti interpellati dal gestore hanno prestato il consenso alla costituzione delle relative servitù di elettrodotto (quattro in data 7 agosto 2017, uno in data 23 agosto 2017 e una in data 21 novembre 2017) e, quindi, non avendo tutti i soggetti interpellati acconsentito alla stipula delle predette servitù di elettrodotto, conseguiva la necessità di avviare, una volta ottenuta l'autorizzazione, i richiamati procedimenti di asservimento coattivo;
  18. in data 7 marzo 2018, il gestore ha comunicato al reclamante lo stato di avanzamento del predetto *iter* autorizzativo, evidenziando che il titolo richiesto non era stato ancora stato rilasciato;
  19. in data 21 marzo 2018, il Genio Civile di Palermo ha effettuato una richiesta di documentazione al gestore, in risposta alla richiesta di autorizzazione presentata dal medesimo gestore in data 16 marzo 2016 e protocollata, dal Genio Civile di Palermo, in data 24 marzo 2016;
  20. in data 6 aprile 2018, il gestore ha risposto alla richiesta del Genio Civile di Palermo del 21 marzo 2018, dando evidenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nell'Albo Pretorio del Comune di Piana degli Albanesi, dell'avviso riguardante l'istanza di autorizzazione presentata, dal medesimo gestore, in data 16 marzo 2016 alla Regione Sicilia;
  21. in data 11 aprile 2018, il gestore, dopo diversi solleciti verbali, ha richiesto alla Regione Sicilia la definizione dei numerosi procedimenti autorizzativi pendenti tra cui quello relativo alle opere necessarie alla connessione dell'impianto *de quo*;

22. in data 22 maggio 2018, il reclamante ha nuovamente diffidato il gestore a provvedere alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione evidenziando, tra l'altro, che:
- il gestore *“ha proseguito nell'inadempimento agli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione della pratica 91454345, nonostante il TICA prevedesse espressamente, all'art. 9.6 che entro 30 giorni lavorativi, nel caso di connessioni in bassa tensione, dalla data di accettazione del preventivo il gestore dovesse presentare, dandone contestuale evidenza al richiedente la connessione, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al gestore di rete”*;
  - *“stante che l'impianto de quo è stato finanziato con fondi europei, in mancanza di connessione Enel non è stata fatta la necessaria rendicontazione per essere ammesso a finanziamento, con perdita del finanziamento stesso”*;
  - *“essendo trascorsi oltre un anno e mezzo (a fronte dei 30 giorni previsti) dall'accettazione del preventivo, [...] invito e diffido a provvedere alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti [...] per mancato reddito e per il danneggiamento degli impianti per mancato uso...”*;
23. in data 20 giugno 2018 il gestore, in risposta alle diffide del reclamante, ha dedotto, tra l'altro, che:
- *“per quanto di nostra competenza, abbiamo già progettato il potenziamento del tratto interessato della sussistente rete elettrica da asservire alla connessione del nuovo impianto di produzione di energia fotovoltaica”*;
  - *“dispiace dover dissentire dal suo parere, circa l'assenza di informazioni sull'avanzamento dell'iter procedurale al cliente. Invero, con modulo di adesione al “Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del portale produttori di ENEL S.p.A.” sottoscritto da quest'ultimo [il reclamante, n.d.r.], questi ha dichiarato di aver preso conoscenza del regolamento per l'accesso e l'utilizzo del portale produttori [...]”. In particolare, avendo il reclamante “dovuto presentare la domanda, necessariamente, tramite portale”, il gestore evidenzia che il medesimo reclamante “ha un account sul portale di e-distribuzione S.p.a. e di conseguenza un indirizzo mail; pertanto, c'è lecito presumere che questi è a conoscenza dello stato di avanzamento dell'iter”, infine nelle comunicazioni inviate al reclamante “è indicato il nome, l'indirizzo mail e il telefono del nostro referente che ha in gestione la pratica di connessione e che, volendo, può essere contattato”*;
24. in data 9 agosto 2018, il gestore, a causa della irreperibilità di tutti gli indirizzi, relativi ai terreni interessati dall'attraversamento dell'impianto di rete per la connessione, a cui trasmettere il previsto avvio di procedimento autorizzativo, ha trasmesso al Genio Civile di Palermo la copia di pubblico avviso affisso su un quotidiano. Inoltre, con la medesima comunicazione, il gestore ha richiesto al medesimo Genio Civile di Palermo, *“per le valutazioni e gli adempimenti di Vs competenza, decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento autorizzativo, l'applicazione del “Silenzio Assenso” ai sensi dell'art 2 della L.R.*

*10/91 e s.m.i. e del Regolamento recante norme di attuazione del comma 2 bis e 2ter della L.R. 10/91, emesso con delibera della Giunta Regionale n. 107/2016”;*

25. alla data del 17 ottobre 2018, come dichiarato dal gestore in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità in data 12 settembre 2019 (prot. 25424), l’iter autorizzativo non risultava ancora concluso.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

26. Il reclamante rileva che il gestore, pur avendo ricevuto più diffide a provvedere alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, risulta inadempiente a quanto statuito dalla regolazione;
27. il reclamante, quindi, ritiene di avere diritto, essendo trascorsi oltre due anni dall’accettazione del preventivo, alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

28. Il gestore insiste per l’infondatezza del reclamo dichiarando, tra l’altro, di aver già riconosciuto al reclamante l’indennizzo automatico previsto dal TICA per i 78 giorni lavorativi di ritardo nell’avvio dell’iter autorizzativo per la realizzazione della connessione, comprensivo della relativa maggiorazione per l’erogazione oltre i 30 giorni (pari a euro 2.340), e ribadisce che, in assenza del citato titolo autorizzativo, non era possibile avviare i lavori per la costruzione dell’impianto di rete per la connessione.
29. Il gestore evidenzia, inoltre, che *“nella Regione Sicilia non esiste una normativa regionale che disciplina il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione degli impianti elettrici di distribuzione, come nella quasi totalità delle regioni italiane, prevedendo iter semplificati per determinate tipologie di impianti (ad es. per gli impianti in bassa tensione o per gli impianti per i quali siano state ottenuti i consensi dei privati e delle PA interessate). Infatti, in tale Regione vige ancora il regio decreto sopramenzionato [Regio Decreto 1775/33, n.d.r.] che prevede l’avvio di un procedimento complesso, istruito dal genio civile provinciale competente, per l’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, dei consensi e nulla osta degli enti coinvolti. Peraltro, proprio la mancanza di una normativa regionale che introduca iter semplificati, comporta un particolare sovraccarico di lavoro per gli uffici istruttori della Regione che impiegano anche anni per la chiusura dell’istruttoria. A riprova di quanto sopra detto si allega la comunicazione con cui la scrivente Società, in data 11/04/2018, ha chiesto, dopo diversi solleciti verbali, ufficialmente alla Regione Sicilia la definizione dei numerosi procedimenti pendenti, tra cui il procedimento di cui è causa”;*
30. il gestore afferma, altresì, che:
- *“risulta evidente che, dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione, la gestione e la responsabilità dell’iter autorizzativo è in capo alla Regione Sicilia*

- che è stata più volte sollecitata dalla scrivente società ad emettere il provvedimento autorizzativo”;*
- *“sino a quando tale provvedimento non verrà emesso e-distribuzione non potrà chiedere il rilascio dei decreti di asservimento (con la determinazione in via d’urgenza dell’indennità di asservimento), a valle dei quali sarà possibile legittimamente avviare i lavori di costruzione dell’impianto di rete per la connessione”;*
31. il gestore rappresenta, infine, di avere regolarmente aggiornato il reclamante in relazione all’avvio e allo stato di avanzamento dell’*iter* autorizzativo in parola.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

32. Ai fini della valutazione del presente reclamo rileva il combinato disposto degli articoli 9, comma 6 e 10, comma 4, del TICA, dal quale discende che:
- in capo al gestore sono posti obblighi con riferimento alle tempistiche per l’avvio dell’*iter* autorizzativo, da richiedere agli enti interessati, per effettuare i lavori necessari a realizzare la connessione e obblighi di natura informativa nei confronti del reclamante in relazione all’aggiornamento dello stato di avanzamento del medesimo *iter* autorizzativo;
  - come previsto dal generale quadro normativo in materia di autorizzazioni amministrative, il gestore non ha la possibilità di influire sulle tempistiche utilizzate dagli enti interessati dall’*iter* autorizzativo, per il rilascio dei titoli di competenza, essendo un fatto estraneo ed indipendente dalla sua volontà; tempistiche che, dunque, non rientrano nella disponibilità del gestore (c.d. *factum principis*).
33. Ciò posto, dall’esame della documentazione depositata dalle parti nel corso dell’istruttoria, è emerso che il gestore, come anche da lui dichiarato, ha avviato in ritardo l’*iter* autorizzativo, per il quale ha, tuttavia, versato al reclamante il relativo indennizzo automatico maggiorato, previsto dal TICA. Risulta, inoltre, che il medesimo gestore, dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione, non è rimasto inerte ma è intervenuto attivamente presso gli enti interessati dal procedimento autorizzativo, sollecitandoli al fine di ridurre i tempi di adozione del titolo edilizio richiesto.
34. Pertanto, alla luce delle sopradescritte risultanze istruttorie, si ritiene che il gestore – in disparte il sopradetto ritardo imputabile nell’avvio dell’*iter* autorizzativo – abbia applicato correttamente quanto previsto dalle disposizioni regolatorie in relazione alla tempistica della procedura di connessione dell’impianto fotovoltaico in oggetto e che non sia, pertanto, a lui imputabile né il ritardo relativo alla conclusione dell’*iter* autorizzativo relativo alle opere di rete per la connessione, né, quindi, il conseguente ritardo nella realizzazione e attivazione della connessione.
35. Ciò posto, si ritiene che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente al riconoscimento dell’ indennizzo automatico con la maggiorazione previsto dal TICA - per il ritardo, da parte del gestore, nell’avvio dell’*iter* autorizzativo relativo alle opere di rete per la connessione - non ancora riconosciuto al reclamante; infatti,

l'avvio dell'*iter* autorizzativo (in data 16 marzo 2016) risulta avvenuto dopo 119 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo (27 settembre 2015) da parte del reclamante, quindi con 89 giorni lavorativi di ritardo. Il gestore ha, invece, riconosciuto al reclamante il suddetto indennizzo automatico maggiorato, con riferimento a 78 giorni lavorativi di ritardo e, quindi, per un numero di giorni lavorativi inferiore rispetto all'effettivo ritardo maturato.

36. In conclusione, alla luce di quanto sopradescritto in punto di fatto e di diritto e delle sovraesposte motivazioni, si ritiene che il gestore debba riconoscere al reclamante l'indennizzo automatico maggiorato per il citato ritardo nell'avvio dell'*iter* autorizzativo, con riferimento a 11 giorni lavorativi aggiuntivi (rispetto ai 78 giorni già indennizzati), maggiorati di euro 40 per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla prestazione oggetto di ritardo, per un totale di euro 660 (di cui euro 220 *ex* articolo 14, comma 3 del TICA ed euro 440 *ex* articolo 40, comma 5 del medesimo TICA)

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dal sig. Federico Maccarone, nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 91454345, limitatamente alla richiesta dell'indennizzo automatico con la maggiorazione per 11 giorni lavorativi di ritardo, non ancora riconosciuto, nell'avvio dell'*iter* autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
2. di prescrivere, ad e-distribuzione S.p.a., in riferimento alla pratica di connessione di cui al precedente punto 1, di versare al sig. Federico Maccarone, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA, maggiorato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del medesimo TICA, per il ritardo di 11 giorni lavorativi aggiuntivi, non ancora erogato, per un importo totale pari a euro 660;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*